

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO BELLO, GARGANO, VIETTI ANNA MARIA, LATTANZIO,
ZOLLA, CAPPELLI, MASTELLA, BALESTRACCI**

Presentata il 6 marzo 1980

Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e delle rendite di cui alla legge 17 marzo 1975, n. 58

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le prestazioni economiche che vengono erogate dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli assistiti rimasti permanentemente invalidi, vi sono la rendita e l'assegno di assistenza personale continuativa che meritano di essere riveduti sotto l'aspetto di un loro migliore adeguamento alla dinamica del costo della vita.

La rendita.

La rendita viene erogata per risarcire la perdita totale o parziale della retribuzione, cioè del reddito di lavoro, al lavoratore rimasto invalido a seguito d'infortunio o di malattia professionale subiti durante l'attività lavorativa.

Per la stretta connessione esistente tra retribuzione e rendita, l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico infortuni), stabilisce che la prestazione in parola venga rivalutata ogni tre anni attraverso il calcolo di un coefficiente che si riferisce implicitamente al tasso di rivalutazione retributivo. Questo sistema, in pratica, blocca per un triennio la misura della rendita mentre da una parte il costo della vita continua a salire e dall'altra la retribuzione viene costantemente incrementata con cadenza trimestrale per effetto, soprattutto, della costante crescita della scala mobile.

Alla luce di queste constatazioni appare opportuno e doveroso adeguare il sistema in modo da ristabilire l'equilibrio tra retribuzione e rendita con periodicità non

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

più triennale, e se non trimestrale, così com'è nel congegno della scala mobile, almeno annuale.

Giova sottolineare al riguardo che i premi assicurativi che l'INAIL riscuote vengono calcolati sulle retribuzioni e, perciò, si incrementano automaticamente con l'aumento delle retribuzioni medesime; talché la maggiore spesa che deriverebbe dalla rivalutazione annuale troverebbe, verosimilmente, adeguata copertura finanziaria.

Si è voluta cogliere l'occasione per estendere i principi di tale normativa anche ai medici, modificando la legge 17 marzo 1975, n. 68.

Considerato l'andamento della situazione economica della gestione ordinaria dell'INAIL, che si evince qui di seguito, ci sentiamo confortati nella nostra tesi:

ANNI	AVANZO IN MILIONI DI LIRE
—	—
1975	72.546
1976	197.017
1977	88.237
1978	310.357

L'assegno di assistenza personale continuativa.

L'assegno per l'assistenza personale continuativa può essere erogato solo ai superinvalidi, cioè a coloro che in occasione di lavoro abbiano conseguito una invalidità non inferiore al 100 per cento e che, portatori di peculiari menomazioni indicate nell'apposita tabella n. 3 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, abbisognino di indispensabile e assidua assistenza personale. La prestazione prevede l'erogazione di un assegno di lire 35.000 per gli invalidi del settore industriale e di lire 300.000 per quelli del settore agricolo; la misura di tale assegno è pertanto ancora quella fissata nel lontano 1962, ai sensi della legge 19 giugno 1963, n. 15.

L'assistenza predetta è spesso esercitata da un familiare dell'invalido, ma in al-

cuni casi è affidata a persone estranee al suo nucleo familiare; ciò si verifica quando viene a mancare il congiunto che spesso è l'unica persona adatta a svolgere tale delicato compito.

La misura dell'assegno, come è facile constatare, è divenuta talmente esigua da assumere il carattere di una vera e propria elemosina, specie se rapportata alla variazione degli indici del costo della vita in circa 20 anni.

Dai dati ISTAT risulta che rispetto al 1962 i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono aumentati mediamente del 196 per cento nell'anno 1977 e del 277 per cento nell'anno 1978, e un ulteriore notevole incremento è previsto per la fine del corrente anno.

Riteniamo per questi motivi che fin dal 1965 il legislatore avrebbe potuto risolvere definitivamente il problema collegando lo adeguamento dell'assegno di assistenza personale continuativa al meccanismo della rivalutazione della rendita previsto dall'articolo 116 del testo unico infortunio, onde evitare gli inconvenienti dovuti alla mancata correlazione tra il suo importo ed il potere d'acquisto della moneta. In questo caso si sarebbero ottenute le rivalutazioni di cui appresso se l'assegno fosse stato collegato alla rivalutazione delle rendite sopra citate che, com'è noto, sono state previste per il triennio 1965-1968 dal decreto ministeriale 13 ottobre 1965; per il triennio 1968-1971 dal decreto ministeriale 26 novembre 1968; per il triennio 1974-1977 dal decreto ministeriale 15 novembre 1974; per il triennio 1977-1980 dal decreto ministeriale 28 luglio 1977.

Per il settore industria, l'assegno, stabilito in lire 35.000 mensili a decorrere dal 1° luglio 1962, avrebbe dovuto essere così rivalutato:

$$1-7-1965 = 1,5493 \times 35.000 = L. 54.225;$$

$$1-7-1968 = 1,1935 \times 54.225 = L. 64.718;$$

$$1-7-1971 = 1,3747 \times 64.718 = L. 88.968;$$

$$1-7-1974 = 1,4391 \times 88.968 = L. 128.034;$$

$$1-7-1977 = 1,8159 \times 128.034 = L. 232.496.$$

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Adottando questo sistema l'assegno per i superinvalidi dell'Industria sarebbe aumentato di lire 6,6379 volte dividendo il massimale attuale di lire 4.547.000 per il massimale al 1° luglio 1962 di lire 685.000.

Per il settore agricoltura (considerato che la misura di lire 30.000 mensili fu fissata dal 1° luglio 1962 ai sensi della legge 19 gennaio 1963, n. 15) la rivalutazione avrebbe dovuto subire la seguente dinamica:

$$1-7-1965 = 1,5945 \times 30.000 = L. 47.835;$$

$$1-7-1968 = 1,2118 \times 47.835 = L. 57.966;$$

$$1-7-1971 = 1,3706 \times 57.966 = L. 79.448;$$

$$1-7-1974 = 1,6653 \times 79.448 = L. 132.306;$$

$$1-7-1977 = 2,1909 \times 132.306 = L. 289.869.$$

Adottando questo sistema l'assegno per i superinvalidi dell'agricoltura sarebbe aumentato di 9,6648 volte come risulta dividendo l'attuale salario annuo fissato dal-

la legge nella misura unica di lire 3.576.000 per quello in vigore al 1° luglio 1962 di lire 370.000.

Va infine osservato che sotto il profilo del principio di uguaglianza, cui pare doveroso uniformarsi, non trova giustificazione la disparità di trattamento fra lavoratori del settore industriale e quelli del settore agricolo.

Poiché i soli requisiti per l'erogazione dell'assegno in parola sono la esistenza di una specifica invalidità al cento per cento e la indispensabilità della assistenza personale continuativa, si ritiene opportuno ed equo proporre l'unificazione del trattamento economico.

Il costante adeguamento della prestazione erogata dall'Ente mediante la rivalutazione annuale proposta e l'unificazione dei trattamenti industriali ed agricoli, è certamente il sistema più logico e più giusto per il soddisfacimento delle esigenze di vita e della conservazione fisica del superinvalido.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'articolo 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non la abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1980, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della li-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data di inizio dell'anno per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso ».

ART. 2.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzio-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.

La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite ».

ART. 3.

L'articolo 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea sono revisionate ogni anno in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno precedente determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura della indennità per inabilità temporanea ».

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, è sostituito dal seguente.

« La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto, a partire dal 1° luglio 1980, la retribuzione annua è fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione dei medici radiologici precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento.

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione annua ».

ART. 5.

L'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato 3, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 232.500 per tutta la durata di detta assistenza a far data dal 1° gennaio 1980.

A decorrere dal 1° luglio 1980 l'importo dell'assegno di cui sopra sarà rivalutato nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale a norma dell'articolo 116.

Non si fa luogo alla integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri enti ».

ART. 6.

L'articolo 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato 3, nei quali sia in-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa e questa non sia prestata direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 76 ».

ART. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni dovute in base alla presente legge si provvede con le forme di finanziamento in vigore.